

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI ANNESSI PER
LE UNITÀ DI PREALPI SERVIZI SRL – CIG 7817936CDE-----**

Le sottoscritte società:-----

1) **PREALPI SERVIZI S.r.l.** (in seguito, per brevità, denominata Prealpi) con sede legale in Varese, via Peschiera n. 20 - C.F. e P.IVA 02945490122, rappresentata dal Consigliere Delegato, nato a (.....) il ___/___/_____, C.F. @@@@#@##@###@; -----

2) (in seguito, per brevità, denominata e/o Appaltatore) con sede legale in via n. __ -, P.IVA e C.F. #####, rappresentata dal legale rappresentante nato a (..... il ___/___/_____, C.F. @@@@#@##@###@. -----

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 05/02/2019, Prealpi Servizi S.r.l. ha indetto una procedura aperta, con il sistema dell'asta elettronica ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi per la fornitura di energia elettrica e dei servizi annessi per le unità di consumo (punti di prelievo) di Prealpi Servizi Srl;-----

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del ___/___/2019, Prealpi ha approvato l'esito della gara svoltasi in data ___/___/2019 e pertanto l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta che ha offerto un prezzo medio unitario di € ##,## MWh. -----

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:-----

1. NORME, INTERPRETAZIONE E DOCUMENTI CONTRATTUALI-----

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici ed in particolare: -----

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (per brevità, il Codice); -----
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per brevità, il Regolamento). -----

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 cod. civ.. -----

3. Sono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto (per brevità, il Contratto), ancorché non materialmente allegati: -----

- il Bando di gara, il Disciplinare complementare, Capitolato Speciale d'Appalto ed i suoi allegati; -----
- il Codice Etico di Prealpi Servizi Srl; -----
- l'offerta economica dell'Aggiudicatario. -----

2. OGGETTO DEL CONTRATTO-----

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi annessi per le unità di consumo (punti di prelievo) di Prealpi Servizi Srl, elencati nell'Allegato A che si intende qui integralmente richiamato.

2. L'Appaltatore prende atto che le elenco è indicativo e rispecchia lo stato di fatto al momento della stipula del presente contratto, pertanto nel periodo di vigenza del contratto Prealpi Servizi Srl avrà la facoltà:-----

- a) di estendere la fornitura in oggetto ad altri punti di riconsegna e ad altre utenze ai medesimi prezzi, patti e condizioni;-----
- b) di sospendere e/o interrompere la fornitura presso uno o più punti di consegna senza che l'Appaltatore possa per questo avanzare richieste o pretese a qualsiasi

titolo.-----

3. I volumi di consumo complessivi sono stimati in 19.874,006 MWh e sono così suddivisi per fascia oraria:-----

F1 6.609,290 MWh;-----

F2 4.792,045 MWh;-----

F3 8.472,671 MWh.-----

I quantitativi di energia sopra riportati rispecchiano dati storici di consumo e l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa qualora i consumi effettivi se ne discostassero.-----

3. SERVIZI AUSILIARI-----

1. L'Appaltatore si impegna a mettere a disposizione un referente unico per Prealpi Servizi Sri per la gestione tecnico-amministrativa del contratto.

2. L'Appaltatore renderà consultabili a Prealpi, tramite web browser con possibilità di esportare gli stessi in formato MS Excel o csv, per ciascun POD, i dati di consumo orari e i dati dei consumi mensili distribuiti per fascia oraria (F1, F2 e F3) per tutti i mesi di calendario antecedenti la data di consultazione.-----

3. I servizi di cui al presente articolo sono remunerati dai prezzi contrattuali di cui al successivo art. 5.-----

4. IMPORTO DEL CONTRATTO-----

1. L'importo complessivo stimato del presente contratto, per il costo della componente energia, è di euro #.###.###,##.-----

2. Non sussistono oneri derivanti da rischi per interferenza e pertanto non sono quantificati gli oneri per la sicurezza.-----

3. L'importo di cui sopra è indicativo in quanto gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati a consumo, secondo le indicazioni del presente contratto e

sulla base dell'offerta dell'aggiudicatario che ne è parte integrante.-----

4. Il mancato raggiungimento e/o superamento dell'importo di cui sopra non darà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento, oltre a quanto pattuito, dovendo l'Appaltatore comunque fornire una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente e per tutta la durata del contratto le necessità delle utenze oggetto di fornitura.-----

5. PREZZI CONTRATTUALI -----

1. I prezzi per la fornitura di energia elettrica, suddivisi per le fasce orarie previste dalla delibera ARERA 181/06 e s.m.i., sono i seguenti:-----

F1 ###,## €/MWh;-----

F2 ###,## €/MWh;-----

F3 ###,## €/MWh.-----

Il prezzo dell'energia per misuratore monorario è di ###,## €/MWh. -----

2. I prezzi dell'energia elettrica sono fissi e invariabili per l'intera durata del contratto e comprendono:-----

- oneri di commercializzazione; -----

- oneri di sbilanciamento (art. 40 del. 111/06 ARERA); -----

- non arbitraggio (art. 41 del. 111/06 ARERA); -----

- oneri per l'assegnazione del diritto di utilizzo della capacità di trasporto (art. 43 del. 111/06 ARERA);-----

- CO2;-----

- Certificati Verdi;-----

- oneri di interconnessione e di congestione delle reti;-----

- import;-----

- CIP 6. -----

3. I prezzi contrattuali non comprendono: -----

- oneri di trasporto e distribuzione;-----

- perdite di rete;-----

- oneri di dispacciamento (escluso sbilanciamento); -----

- imposte erariali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché l'IVA, salvo
esclusioni di legge;-----

- oneri di sistema posti espressamente a carico del Cliente del mercato libero e
fatte salve eventuali agevolazioni per i settori energivori (Componenti ASOS,
ARIM, UC3 e UC6);-----

- tutte le componenti "passanti", relative al mercato libero, poste espressamente
a carico del cliente da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Am-
biente, pertanto i relativi costi verranno fatturati dall'Appaltatore che è tenuto a
darne esplicita evidenza in fattura.-----

6. DURATA DEL CONTRATTO-----

1. Il contratto ha durata dalle ore 00.00 del 01/01/2020 fino alle ore 24.00 del
31/12/2020 e non è previsto alcun tacito rinnovo.-----

2. Qualora dopo la scadenza del contratto fosse necessario un lasso di tempo per
esperire una nuova gara di appalto, l'Aggiudicatario - previa richiesta formale - è
obbligato all'esecuzione dello stesso per il periodo di tempo strettamente neces-
sario indicato da Prealpi Servizi e comunque non superiore a 180 giorni. Il prezzo
applicato sarà pari al PUN (per F1, F2 e F3) del mese precedente di riferimento,
aumentato di € 2,00 per MWh.

3. Il contratto s'intende risolto automaticamente e di diritto, ai sensi dell'art. 1353
del cod. civ., nell'ipotesi di cessazione anticipata del servizio idrico di cui Prealpi
Servizi S.r.l. è titolare in regime di affidamento diretto, (in house providing), salvo

che la stessa Prealpi Servizi S.r.l. non convenga la cessione della fornitura al soggetto eventualmente subentrante nella gestione del servizio idrico interessato, per la quale l'Appaltatore presta sin d'ora, anche i sensi e per gli effetti dell'art. 1406 cod. civ., il proprio consenso. -----

7. PAGAMENTI E OBBLIGHI EX L. N. 136/2010 -----

1. Il servizio è amministrato in regime di IVA; in particolare le fatture emesse nei confronti di Prealpi Servizi Srl sono in regime di *Split Payment* a meno che le stesse non siano soggette al regime del Reverse charge. Le fatture dovranno riportare la dicitura "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/72" ed esporre l'aliquota e l'ammontare dell'IVA la quale, tuttavia, non sarà pagata all'Appaltatore e verrà liquidata direttamente all'Erario da Prealpi.

2. L'Appaltatore emetterà, su base mensile, un'unica fattura multipunto; nella medesima fattura dovrà essere riportato il CIG di gara e dovranno essere presenti i dettagli di consumo per ogni POD. -----

3. La fattura dovrà essere inviata all'indirizzo PEC amministrazione@pec.prealpiservizi.it. -----

4. I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolare fattura a 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Prealpi procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta da Prealpi, non produrrà alcun interesse. -----

5. Il codice identificativo di gara (CIG) è 7817936CDE -----

6. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i

comunicato/i dall'Appaltatore nell'osservanza della L. n. 136/2010. -----

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della medesima legge, l'Appaltatore si

impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in

ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. -----

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto,

ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo,

nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri stru-

menti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento co-

stituisce causa di risoluzione del contratto. -----

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l.

136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcon-

traenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. -----

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappal-

tatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo,

nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri stru-

menti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento co-

stituisce causa di risoluzione del contratto. -----

L'Appaltatore, il subAppaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadem-

pimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla

norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione a Prealpi Ser-

vizi Srl e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Varese.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti cor-

renti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenu-

to a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. -----

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).-----

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del Codice, sarà operata la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. La ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte di Prealpi, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.-----

8. ANTICIPAZIONE -----

1. Ai sensi dell'art. 5 del d.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 14 non è ammessa anticipazione sull'importo contrattuale.

9. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI-----

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art. 106, co. 1, lett. d), n. 2, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. -----

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nel rispetto di quanto stabilito dal comma 13 dell'art. 106 del Codice.

3. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Prealpi al risarcimento del danno, è causa di risoluzione di diritto del contratto. -----

10. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DANNI DA ESECUZIONE -----

1. L'Appaltatore è responsabile di tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze

e/o errori, allo stesso imputabili, dovessero ricadere a danno di Prealpi Servizi Srl.

Pertanto si obbliga a tenere indenne quest'ultima da ogni e qualsiasi onere, pre-

tesa, richiesta o controversia mossi da terzi per fatti comunque connessi e riferiti

a sue inadempienze e/o errori nell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore sarà in

ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti da Prealpi Servizi Srl o da terzi, in dipen-

denza di fatto e/o inadempienze accertate nel corso della esecuzione del con-

tratto, rispondendo comunque dell'opera e del comportamento di tutti i suoi di-

pendenti.-----

2. L'Appaltatore assume l'onere e la responsabilità di richiedere e conseguire le au-

torizzazioni amministrative, sanitarie o di altro genere, necessarie per l'esecuzione

del presente contratto senza la corresponsione di oneri aggiuntivi.-----

11. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO I PROPRI DIPENDENTI-----

1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti Contratti

Collettivi Nazionali di Lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli

obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti medesimi. -

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di sicurezza fisica

previste per i dipendenti dalla vigente normativa. -----

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-----

1. Fatte salve le cause di risoluzione esplicite previste dal presente contratto, Prealpi

può risolvere lo stesso qualora siano soddisfatte una o più delle condizioni di cui

al comma 1 dell'art. 108 del Codice. -----

2. Prealpi risolverà il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora si

verifichino una o più delle previsioni del comma 2 del sopracitato articolo. -----

13. D.LGS. N. 231/2001 E OBBLIGHI DI RISPETTO DEL CODICE ETICO -----

1. Prealpi è dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo (ex d.lgs. n. 231/2001) e di un Codice Etico, entrambi pubblicati sul sito aziendale. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore si impegna al rispetto del Codice Etico della Società e dei principi in esso contenuti. -----

2. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. la risoluzione del contratto. -----

3. In caso di risoluzione del contratto, Prealpi procederà secondo quanto previsto dal successivo art. 15, co. 3.

14. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE -----

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto. -----

2. In caso di fallimento dell'impresa mandataria, Prealpi ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente. -----

3. Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016, Prealpi Servizi Srl interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino

al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. -----

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE -----

1. Eventuali controversie tra Prealpi Servizi S.r.l. e l'Appaltatore circa l'interpretazione del contratto, la sua applicazione o l'esecuzione, che non potessero essere definite in via bonaria, saranno di competenza del foro di Varese. -----

2. È escluso il ricorso alla procedura arbitrale. -----

16. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -----

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del del REG. UE 2016/679, di cui al punto 9 del Disciplinare di gara. -----

17. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE -----

1. Sono a carico dell'Appaltatore:-----

a. le spese per la pubblicità legale; -----

b. le spese contrattuali; -----

c. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del Contratto. -----

2. Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) così come regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono I.V.A. esclusa.

Letto, approvato e sottoscritto

PREALPI SERVIZI SRL

APPALTATORE

il legale rappresentante

il legale rappresentante